

Memoria depositata in occasione dell'audizione informale del 14.02.2023 presso la 7^a Commissione del Senato sul Disegno di legge n. 403, Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù.

La Cisl condivide la valorizzazione e la promozione della pratica sportiva nell'istruzione primaria e secondaria di primo grado. Tutti gli studi dimostrano l'importanza ai fini educativi ma anche per il benessere psico-fisico dei bambini e delle bambine e dei ragazzi e ragazze dell'attività sportiva anche ai fini di orientarli, in età adulta, verso stili di vita salutari. Questa lettura dell'attività sportiva appare tuttavia diversa, negli scopi e nei metodi, da un orientamento agonistico, caratterizzato dalla ricerca di un "alto livello tecnico".

La Cisl condivide l'idea di ripristinare i Giochi della Gioventù e l'organizzazione proposta che arriva a prevedere la partecipazione alle Olimpiadi della gioventù.

Il disegno di legge però non chiarisce alcuni punti sensibili per quanto riguarda modalità organizzative imposte alle scuole, il ruolo del docente di educazione fisica e il collocamento delle attività nell'orario scolastico/extrascolastico anche in relazione a servizi di mensa e trasporto.

Nella formulazione, il disegno di legge sembra non tenere pienamente conto dell'assetto ordinamentale già presente, con il quale necessariamente occorre individuare elementi di coordinamento.

In primo luogo, sottolineiamo che nella scuola primaria sono già stati attuati interventi, tra l'altro di non facile realizzazione organizzativa. Come previsto dalla legge n. 234/2021, è stato infatti introdotto per la classe quinta a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 l'insegnamento di educazione motoria, senza che peraltro si sia provveduto ad adeguare le indicazioni nazionali.

Nella scuola primaria le ore di educazione motoria sono attualmente affidate a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio e sono aggiuntive rispetto all'orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2009. Rientrano invece nell'orario di 40 ore per le classi a tempo pieno. Vi è dunque già stato un intervento rilevante in questo campo e gli

adattamenti richiesti alle scuole, alle famiglie e agli enti locali sono stati onerosi, in termini di riorganizzazione degli orari, dei servizi mensa, dei trasporti. Sembra dunque necessario, almeno per la scuola primaria, consolidare l'innovazione appena introdotta prima di procedere ad ulteriori interventi ordinamentali sul curriculum scolastico.

Nel testo del disegno di legge sembra che la promozione della pratica sportiva nella scuola primaria per le ultime due classi costituisca un nuovo insegnamento e non è chiaro come si concili con le innovazioni già introdotte dalla legge n. 234/2021, chi lo debba impartire, in quali orari e con quali risorse. Si corre il rischio che le ore di educazione motoria siano ulteriormente ridotte per insegnare regole e funzionamento di pratiche sportive non meglio identificate.

Per le classi della scuola secondaria di primo grado invece si prevedono accordi con le federazioni dei vari sport per far praticare gli stessi agli studenti ed alle studentesse interessati, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico in possesso di laurea specialistica senza però specificare come si concili questo coordinamento con le ore di docenza dell'intera classe. Non è chiaro infatti se queste attività si svolgeranno in orario extrascolastico.

Peraltro, è necessario ricordare che per la scuola secondaria già l'art. 87 del ccnl 2007 del Comparto scuola prevede attività complementari di educazione fisica ed anche uno specifico compenso: *“Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino ad un massimo di 6 settimanali, del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva, vanno individuate ed erogate nell'ambito di uno specifico progetto contenuto nel PTOF, progetto che può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti”*.

In generale è dunque necessario ribadire la necessità di una coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa e con il progetto generale dell'Istituzione scolastica, nell'ambito degli ordinamenti vigenti e del curriculum.

Non sembra dunque opportuno imporre all'autonomia scolastica *“l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi”*. A normativa vigente, molte scuole già realizzano convenzioni e protocolli con Federazioni e organismi sportivi, anche con la diffusione tra gli alunni di discipline meno conosciute e praticate, ma nell'ambito di specificità territoriali e di una adesione degli Organi collegiali e delle famiglie.

Ci sembra inoltre poco coerente con gli aspetti educativi e formativi tipici dell'età degli allievi del primo ciclo dell'istruzione che *“la partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza”*. In particolare, questa formulazione sembra accentuare aspetti competitivi e di selezione più che di valorizzazione delle diversità e di fair play e rispetto dell'altro. È infine scarsamente realizzabile dal punto di vista organizzativo che *“la verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico.”*

Per quanto riguarda i costi della pratica sportiva riteniamo che debbano essere gratuiti per le famiglie che decideranno di far partecipare i propri figli e le proprie figlie perché quasi tutte le famiglie, iscrivono i propri figli/e ai vari sport pagando rette anche importanti, per cui riteniamo che non si debba aggravare ancora di più il budget familiare già eroso dall'inflazione e del caro energia. Si rischierebbe inoltre di disincentivare la partecipazione chiedendo un contributo anche minimo. Il costo deve essere interamente sostenuto dallo Stato ed eventualmente dalle Federazioni che avranno un aumento sensibile dei partecipanti ai vari sport e di conseguenza anche un ritorno in termini di immagine ed una maggiore possibilità di avviare i ragazzi e le ragazze all'agonismo a livello provinciale, regionale, nazionale e mondiale.

Grazie per l'attenzione



Ivana Barbacci

Segretaria generale Cisl Scuola

OSSERVAZIONI SULL'ARTICOLATO

Art. 1 c1

Tutti gli studi dimostrano l'importanza ai fini educativi ma anche per il benessere psico-fisico dei bambini e delle bambine e dei ragazzi e ragazze dell'attività sportiva anche ai fini di orientarli, in età adulta, verso stili di vita salutari e comportamenti corretti verso gli altri. Questa lettura dell'attività sportiva appare tuttavia diversa, negli scopi e nei metodi, da un orientamento prevalentemente agonistico. Sebbene questi temi siano richiamati nella relazione introduttiva al Disegno di legge, sarebbe opportuno un richiamo esplicito tra le finalità e gli obiettivi

Art. 1 c 2

In generale è necessario sottolineare la necessità di una coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa e con il progetto generale dell'Istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia scolastica e degli ordinamenti vigenti.

Non sembra dunque opportuno imporre all'autonomia scolastica *“l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi”*. A normativa vigente, molte scuole già realizzano convenzioni e protocolli con Federazioni e organismi sportivi, anche con la diffusione tra gli alunni di discipline meno conosciute e praticate, ma nell'ambito di specificità territoriali e di una adesione degli Organi collegiali e delle famiglie. In particolare parrebbe opportuno eliminare la parola *“strutturale”* che sembra imporre obblighi ordinamentali che mal si conciliano con l'autonomia scolastica e progettuale

Art. 2 c. 2

Appare poco realizzabile che la verifica *“della regolarità della frequenza”* delle attività sportive sia affidata al dirigente scolastico, essendo più opportuno che sia attestata dagli organismi sportivi coinvolti nei protocolli previsti all'art. 4

Art. 4c1

Per le motivazioni già illustrate, si propone che *“si associano”* sia sostituito da *“si possono associare”*. Richiamare come necessario il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti può essere in alcuni territori un elemento di appesantimento burocratico. Sarebbe meglio riconoscerlo come una opportunità più che un obbligo.